

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 352/24/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rgr 4131.10 - Ricorso presentato il 12.02.2010 al Concessionario Equitalia Esatri s.p.a. di Milano avverso cartella di pagamento n. Omissis inerente il ruolo di imposte IVA, ritenute alla fonte e sanzioni per ritardati, omessi versamenti di IRAP anno d'imposta 2005, acquisita dalla Società Softquattro s.r.l. di Roma il 22.12.2009 nel fascicolo del procedimento instauratosi avanti il Tribunale Civile di Milano - rubr. al R.G.E, n. 9014/09 relativo all giudizio d'opposizione all'esecuzione promosso nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a dalla ricorrente Softquattro s.r.l., cartella data per notificata dal Concessionario in data 17.04.2009. Costituzione in giudizio avanti la C.T.P. di Milano del 10.03.2010

Rgr 2477.11- Ricorso presentato in data 10.02.2011 con raccomandata n. 14007878377 al Concessionario Equitalia Esatri s.p.a. di Milano avverso intimazione di pagamento n. Omissis notificata il 07.02.2010 riferita alla cartella di pagamento n. Omissis inerente il ruolo di imposte IVA, ritenute alla fonte e sanzioni per a omessi versamenti di IRAP anno d'imposta 2005 data per notificata da parte del Concessionario in data 17.04.2009.

Prima costituzione in giudizio avanti la C.T.P. di Milano del 17.02.2011

Rgr 4059.11 - Seconda costituzione in giudizio (duplicativa del fascicolo rubricato al Rgr n 2477.10) avanti la C.T.P. di Milano del 04.03.2011 su ricorso presente in data 16.02.2011 con raccomandata n° 140078478377 al Concessionario Equitalia Esatri s.p.a. di Milano avverso intimazione di pagamento n. Omissis notificata il 07.02.2010 riferita alla cartella di pagamento n. Omissis inerente il ruolo di imposte IVA, ritenute alla fonte e sanzioni per ritardati/omessi versamenti di IRAP anno d'imposta 2005 data per notificata da parte del Concessionario in data 17.04.2009.

I ricorsi in esame attengono la declaratoria di insussistenza della notificazione della cartella di pagamento n. Omissis rinvenuta in data 22.12.2009 nel fascicolo Registro Generale Esecuzioni n. 9014/09 del Tribunale Civile di Milano nel giudizio d'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso da Softquattro s.r.l. di Roma nei confronti del Concessionario Equitalia Esatri s.p.a., di Milano.

Tale cartella, come da estratto di ruolo allegato agli atti, attiene il ruolo di riscossione di imposte IVA, ritenute alla fonte e sanzioni irrorate per ritardati/omessi versamenti di imposta IRAP per l'anno d'imposta 2005, ed è intestata alla ricorrente Softquattro srl con domicilio fiscale in Roma - Via Emanuelli Pio, 1 ed è stata notificata in data 17.04.2009

Preliminarmente la ricorrente Softquattro espone in ricorso che

solo in data 18.09.2009 la Società è venuta a conoscenza della cartella di pagamento n Omissis in conseguenza della notifica di atto di pignoramento presso terzi emesso nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena di importi d'imposta iscritte a debito riguardanti la Sofquattro s.r.l. da parte di Equitalia Esatri, rilevando in tale data che la notifica è avvenuta presso la dimessa sede della Società - all'indirizzo di Milano - Via Toscana; 13. Si attivava pertanto presso tale precedente recapito di Milano - Via Toscana 13 - in merito alla ricezione per notifica di atti alla stessa indirizzati, nonostante la sede della Società fosse allora trasferita in Roma da circa un anno

- in pari data del 18.09.2009 Equitalia - Esatri - s.pa. comunicava anche alla ricorrente l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 606/73 per complessivi € 469.134.72, posto che la Società non aveva impugnato la cartella di pagamento n. Omissis per avvenuta notifica del 17.04.2009

Senza entrare nel merito delle imposte iscritte a ruolo, formante la cartella di pagamento opposta, la Società ricorrente eccepisce in diritto l'inesistenza della cartella in quanto notificata alla Softquattro s.r.l. di Milano - Via Toscana, 13, anziché presso il nuovo domicilio fiscale corrispondente alla sede legale di Roma, Via Pio Emanuelli, 1.

In data 34.05.2010 Equitalia Esattri s.p.a. di Milano deposita controdeduzioni con le quali:

ritiene inammissibile il ricorso in quanto la cartella di pagamento n. Omissis è stata notificata il 17.04.2009 e il primo ricorso proposto in data 12.02.2010. Rileva la contraddizione della scorrente in merito a quanto espone, ovvero: dichiarando di essersi attivata presso la precedente sede di Milano il 18.09.2009 affinché fosse ritirata e che il ritiro della stessa è avvenuto con la consegna in mani del portiere dello stabile di Milano = Via Toscana 13 qualificatosi idoneo alla ricezione della corrispondenza indirizzate alla Softquattro s.r.l., come da referto di notifica.

Non vi è alcuna prova o rilievo circa l'inidoneità del portiere dello stabile alla ricezione degli atti della Società ricorrente.

Infine rileva che la ricorrente Softquattro, pur posta a conoscenza il 18.09,2€ 09 del pignoramento presso terzi - Banca Monte dei Paschi di Siena - di importi iscritti e ruolo nelle Cartelle di pagamento di riferimento, non si è premurata a proporre opposizione a tale atto di riscossione nel termine dei successivi 60 giorni, bensì ha depositato il primo ricorso solo in data 12.02.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva dall'esame della documentazione in atti che la Società ricorrente, pur avendo trasferito in data 20.01.2009 la propria sede da Milano - Via Toscana, 13 a Roma Via Emanuelli Pio, 1, come si evince dalla visura camerale prodotta aveva incaricato il portiere dello stabile al ritiro della corrispondenza e/o delle notifiche alla stessa attinenti, come da dichiarazioni poste nella relata di notifica della cartella di pagamento n. Omissis risultante notificata il 17.04.2009.

La Società ricorrente inoltre era stata posta in grado di conoscere legalmente l'esistenza della cartelle di pagamento n. Omissis notificata il 17.04.2009 in conseguenza sia della notifica in data 1.09.2009 di "atto di pignoramento pro terzi" emesso nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena" sia del contestuale atto notificato alla Società in data 15.09.2009 al recapito di Milano - Via Toscana, 13 e ritirato anch'esso dal portiere dello stabile quale incaricato all'uopo.

L'incarico di delega al ritiro della corrispondenza; raccomandata e/o notificata; presso il recapito di Milano - Via Toscana, 13 - da parte della Società Softquattro s.r.l. di Roma risulta agli atti conferito sinanco alla data del 07.02.2011 in relazione alla Intimazione di pagamento n. Omissis, riferita alla cartella di pagamento n. Omissis, come da sottoscrizione di tale Signora Po. Pi. qualificatasi "impiegata incaricata al ritiro della notifica", come da referto in atti.

Le argomentazioni esposte dalla ricorrente attinenti l'inesistenza della cartella di pagamento e/o la nullità della notifica sono pertanto da respingere in mancanza di una specifica "querela di falso" rivolta alle persone dell'agente notificatore e della percipiente la notifica.

L'avviso di ricevimento costituisce, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della Legge n. 890/82 il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del plico con la relativa data. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata

dall'Ufficiale Giudiziario della Riscossione all'agente postale, ai sensi dell'art. 1 della succitata Legge, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di notifica eseguita direttamente dall'Ufficiale, ovvero della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

Come nel caso in esame, la Società ricorrente destinataria che voglia contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. Anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a ruolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza e negligenza dell'agente postale (Cass. n. 24852 del 22.11.2006)

Il Collegio osserva inoltre che comunque ed indipendentemente dalla trasmissione della cartella notificata tra i soggetti attori della notifica (portiere e sede legale trasferita in Roma), la Società ricorrente era stata posta in condizione di conoscere l'atto di riscossione:

- in data 18.9.2009 il Concessionario Equitalia Esatri s.p.a. con la comunicazione dell'atto di pignoramento notificato a terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 606/73 per complessivi € 469.134,72 in data 27.11.2009 con la visura dell'estratto di ruolo, che è prodotto in atti, dal quale si evincono gli estremi della notifica avvenuta il 17.04.2009

Pur considerando come acquisiti in prima istanza e nelle date del 18.9.2009 e/o del 27.11.2009 le circostanze attinenti l'esistenza e la notifica della cartella di pagamento n. Omissis, la Società ricorrente era tenuta ad una impugnazione, pur tardiva, dell'atto di riscossione nel termine dei 60 giorni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, ovvero entro il termine del 17.11.2009 e del 26.01.2010.

Per quanto suesposto il Collegio respinge i ricorsi riuniti con la condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Commissione respinge i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5000,00 per diritti, onorari e spese.